

**AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022 PER IL S.S.D. D.M. 639/2024 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.

La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 10/11/2025, composta dai Sig.ri:

- Prof. *Michelangelo Cordenonsi*

Ordinario di *Istologia ed Embriologia Umana*
presso l'Università di Padova;

PRESIDENTE

- Prof.ssa *Matilde Yung Follo*

Ordinario di *Istologia ed Embriologia Umana*
presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

COMPONENTE

- Prof.ssa *Nicoletta Gagliano*

Ordinario di *Istologia ed Embriologia Umana*
presso l'Università di Milano.

COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

constatato

che i criteri di valutazione sono stati definiti nel primo verbale nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 344/2011 del 04/08/2011

esaminata

la relazione presentata dalla candidata;

visti

i giudizi individuali e collegiali formulati per la candidata;

DICHIARA

Idonea a ricoprire il posto di professoressa di seconda fascia mediante chiamata, ex art. 24 comma 5:

Serafin Valentina

Dall'esito della presente procedura verrà data compiuta forma mediante pubblicazione degli atti e dei verbali nel sito d'Ateneo e, ove previsto, nel sito del Dipartimento.

Li, 15 gennaio 2026

IL PRESIDENTE

Prof. Michelangelo Cordenonsi

I COMPONENTI

Prof.ssa *Matilde Yung Follo*

Prof.ssa *Nicoletta Gagliano* (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022 PER IL S.S.D. D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; EX S.S.D. BIO/17; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

**VERBALE N. 1
(Seduta Preliminare)**

Il giorno 15 gennaio 2026, alle ore 18:00, in modalità telematica - si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 10/11/2025 nelle persone di:

- | | |
|--|--|
| - Prof. <i>Michelangelo Cordenonsi</i> | Ordinario di <i>Istologia ed Embriologia Umana</i>
presso l'Università di Padova; |
| - Prof.ssa <i>Matilde Yung Follo</i> | Ordinario di <i>Istologia ed Embriologia Umana</i>
presso l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna; |
| - Prof.ssa <i>Nicoletta Gagliano</i> | Ordinario di <i>Istologia ed Embriologia Umana</i>
presso l'Università di Milano. |

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per l'individuazione del Presidente: *maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo.*

Per l'individuazione del segretario: *minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo.*

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate:

- | | |
|--|--|
| - Prof. <i>Michelangelo Cordenonsi</i> | Ordinario di <i>Istologia ed Embriologia Umana</i>
presso l'Università di Padova;
PRESIDENTE |
| - Prof.ssa <i>Nicoletta Gagliano</i> | Ordinario di <i>Istologia ed Embriologia Umana</i>
presso l'Università di Milano.
SEGRETARIO |

La Commissione prende visione:

- dell'art. 24 comma 5 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022;
- del "Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all'art. 18, all'art. 24 e all'art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010"¹;
- del **D.M. 344/2011 del 04/08/2011** "Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti".

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (allegato 1).

¹ Disponibile alla pagina:

<https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti/normativa-personale-docente>

La procedura è volta a valutare, nel terzo anno di contratto,² il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale³ per il Settore Concorsuale corrispondente al Gruppo Scientifico-Disciplinare⁴ e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica evincibili dalla relazione del candidato.

La commissione, **in osservanza del D.M. 344 del 04/08/2011**, pertanto, individua i seguenti criteri per la valutazione del candidato:

- La valutazione, effettuata sulla base di apposita relazione prodotta dal ricercatore, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della Legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.

- Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, si tiene conto di tale valutazione ai fini della presente procedura di valutazione.

- Ai fini della valutazione **dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti**, sono da valutare i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

- Ai fini della valutazione **dell'attività di ricerca scientifica** sono da valutare i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, è prevista la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. È da valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione **delle pubblicazioni scientifiche** di cui al precedente capoverso è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;

² di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022

³ ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010

⁴ sulla base di quanto riportato nell'Allegato B del decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639

- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione delibera all'unanimità dei componenti.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 15 gennaio 2026 alle ore 18:20 in modalità telematica, per la valutazione della relazione presentata dal candidato.

Il presente verbale viene redatto letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Li, 15 gennaio 2026

IL PRESIDENTE

Prof. Michelangelo Cordenonsi

I COMPONENTI

Prof.ssa *Matilde Yung Follo*

Prof.ssa *Nicoletta Gagliano* (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/11/2025 --- pubblicata sul sito di Ateneo il 17.12.2025)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Michelangelo Cordenonsi, Prof. Ordinario presso l'Università degli Studi di Padova, nato a Venezia il 10 luglio nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con provvedimento n. 54/2025 del 17/12/2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

- X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

- X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
15 gennaio 2026

prof. Michelangelo Cordenonsi presso l'Università degli Studi di Padova

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 51 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano

applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/11/2025 --- pubblicata sul sito di Ateneo il 17.12.2025)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta Matilde Yung FOLLO, Prof.ssa Ordinaria presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nata a Seoul (Corea del Sud) il 28/08/21978 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con provvedimento n. 54/2025 del 17/12/2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare, dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
15/01/2026

prof.ssa Matilde Yung FOLLO, presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Matilde Yung Follo*

*Firma digitale

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano

applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/11/2025 --- pubblicata sul sito di Ateneo il 17.12.2025)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta Nicoletta GAGLIANO, Prof.ssa Ordinaria presso l'Università degli Studi di Milano, nata a Milano (MI) il 11-08-1964 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con provvedimento n. 54/2025 del 17/12/2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare, dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
15/01/2026

Prof. Nicoletta Gagliano

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano

applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D.
D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-
13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA - DELIBERA DEL 10/11/2025**

LA SOTTOSCRITTA **NICOLETTA GAGLIANO** COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

DATA

15 gennaio 2026

FIRMA

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D.
D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-
13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA - DELIBERA DEL 10/11/2025**

IL SOTTOSCRITTO Michelangelo Cordenonsi

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE
DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI
VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

DATA

15 gennaio 2026

FIRMA

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D. D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DELIBERA DEL 10/11/2025**

LA SOTTOSCRITTA MATILDE YUNG FOLLO

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

DATA

15 gennaio 2026

Matilde Yung Follo

*Firma Digitale

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022 PER IL S.S.D. D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; EX S.S.D. BIO/17; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

Il giorno 15 gennaio 2026, alle ore 18:20, in modalità telematica - si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 10/11/2025 nelle persone di:

- | | |
|--|---|
| - Prof. <i>Michelangelo Cordenonsi</i> | Ordinario di <i>Istologia ed Embriologia Umana</i>
presso l'Università di Padova;
PRESIDENTE |
| - Prof.ssa <i>Matilde Yung Follo</i> | Ordinario di <i>Istologia ed Embriologia Umana</i>
presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
COMPONENTE |
| - Prof.ssa <i>Nicoletta Gagliano</i> | Ordinario di <i>Istologia ed Embriologia Umana</i>
presso l'Università di Milano.
COMPONENTE |

In apertura di seduta la Commissione prende visione della Delibera di Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 10/11/2025 dove si attesta il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare di afferenza da parte della dott.ssa Valentina Serafin.

Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale).

La Commissione procede all'esame della relazione presentata dalla concorrente.

La Commissione formula per la candidata i seguenti giudizi individuali e collegiali, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta:

Giudizio individuale del commissario Michelangelo Cordenonsi:

La candidata dimostra di aver sviluppato un ottimo grado di indipendenza scientifica, come dimostrato dal fatto di essere titolare di fondi di ricerca e sulla base di essere ultimo autore nella sua pubblicazione più recente. Durante la sua carriera scientifica (incominciata nel 2009), ha pubblicato numerosi lavori scientifici, alcuni dei quali su riviste ad alto impatto (es. *Blood*), anche a primo nome. Gran parte dei lavori, pur avendo come tema aspetti di biologia molecolare del cancro, hanno fatto uso di metodiche proprie dell'Istologia, e sono quindi da ritenersi almeno parzialmente congruenti con il settore a concorso.

La candidata ha svolto lezioni ed esercitazioni di Istologia presso diversi corsi di laurea dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha inoltre svolto il ruolo di tutore di studenti di laurea magistrale e di dottorato.

Nel complesso, questi aspetti denotano una persona matura dal punto di vista scientifico e con adeguate competenze nell'ambito dell'insegnamento della materia a concorso, certamente in linea con quanto richiesto per svolgere il ruolo di Professore di Seconda fascia in detto settore.

Giudizio individuale del commissario Matilde Yung Follo:

L'attività scientifica della candidata si focalizza sulla caratterizzazione dei processi molecolari alla base della leucemogenesi che, almeno in parte, deriva da analisi proprie dell'istologia. La Dott.ssa Serafin dimostra una buona autonomia scientifica e la capacità di ottenere finanziamenti competitivi. Complessivamente, è autrice di 36 articoli pubblicati su riviste internazionali, la cui collocazione editoriale varia dal buono all'eccellente, e in 9 di essi ricopre un ruolo preminente (primo/co-primo/ultimo/co-ultimo autore).

L'attività didattica della dott.ssa Serafin è strettamente allineata al settore concorsuale 05/BIOS-13 e si è svolta presso l'Università di Modena e Reggio Emilia: nell'ultimo triennio ha assunto l'affidamento dell'insegnamento di Istologia nei Corsi di Laurea in Igiene Dentale e Dietistica, è stata titolare di attività didattiche integrative nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e ha svolto attività formative per la Scuola di Dottorato in "*Clinical and Experimental Medicine*". La candidata ha inoltre partecipato ad attività di servizio agli studenti, terza missione e impatto sociale. Complessivamente, la candidata presenta una buona maturità didattica, scientifica, organizzativa e di terza missione/impatto sociale, che la rende idonea a ricoprire il ruolo di Professore di II Fascia nel settore scientifico disciplinare BIOS/13-A.

Giudizio individuale del commissario Nicoletta Gagliano:

L'attività scientifica della candidata, focalizzata nell'ambito dello studio delle leucemie, è stata svolta anche con approcci metodologici propri dell'Istologia e quindi parzialmente congruente con il settore oggetto del bando. I risultati delle ricerche, pubblicati su riviste scientifiche ad alto impatto, documentano una abbondante e continua produzione scientifica, in cui la candidata dimostra anche un ruolo preminente (9 pubblicazioni in cui è primo/co-primo/ultimo/co-ultimo autore) e una buona autonomia. Inoltre, la candidata ha dimostrato la capacità di ottenere finanziamenti competitivi.

L'attività didattica della candidata nell'ambito del settore concorsuale oggetto del bando è stata svolta sotto forma di lezioni ed attività didattiche integrative di Istologia presso diversi corsi di laurea erogati dall'Università di Modena e Reggio Emilia. La candidata ha inoltre svolto attività formative per la Scuola di Dottorato in "*Clinical and Experimental Medicine*", attività di tutoraggio per gli studenti di laurea magistrale e di dottorato, e attività di terza missione.

Complessivamente, la candidata si presenta con buona maturità scientifica e competenza didattica, e quindi idonea allo svolgimento del ruolo di Professore di Seconda fascia nel settore scientifico disciplinare BIOS/13-A.

Giudizio Collegiale:

La dott.ssa Serafin dichiara di aver tenuto, durante il triennio come RtdB, insegnamenti ed esercitazioni di Istologia nei Corsi di Laurea di Igiene Dentale e di Dietistica, nonché esercitazioni di Istologia nell'ambito del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Tutti questi insegnamenti sono su materie coerenti con la declaratoria del settore a concorso. Non risulta aver partecipato alle commissioni istituite per gli esami di profitto e non presenta gli esiti della valutazione da parte degli studenti. La dott.ssa Serafin dichiara inoltre attività di tutoraggio per una tesi di laurea magistrale e per una dottoranda di ricerca. Ha svolto attività seminariali nell'ambito del corso di dottorato in *Clinical and Experimental Medicine*. Nel complesso, **l'attività didattica** svolta dalla candidata nei tre anni come RtdB appare **molto buona**.

La dott.ssa Serafin dichiara di essere responsabile di un progetto di ricerca di ateneo e di un progetto di ricerca dell'Associazione italiana per la Ricerca sul cancro (AIRC). Dichiara inoltre la partecipazione ad un altro progetto di ricerca di ateneo. Il giudizio sull'organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione di gruppi di ricerca nazionali e internazionali è pertanto ottimo.

Non dichiara brevetti. Dichiara di aver partecipato come relatore a tre convegni nazionali; il giudizio su questo aspetto è pertanto ottimo.

Non dichiara premi, ma dichiara di essere nel comitato editoriale della rivista *Biology* e di essere *review editor* per la rivista *Frontiers in Oncology*. Il giudizio sul conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca è pertanto molto buono.

Per quanto concerne la produzione scientifica, nei tre anni da RtdB la dott.ssa Serafin ha pubblicato 6 ricerche originali su articoli in riviste scientifiche. Tutti gli articoli possiedono un'ottima originalità, innovatività e rigore metodologico. La congruenza delle pubblicazioni con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire è molto buona, in quanto, pur prefiggendosi di studiare le caratteristiche molecolari della leucemia linfoblastica acuta a cellule T, utilizzano anche metodiche proprie dell'istologia. Per quanto riguarda la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di tali articoli, questa è ottima (primo quartile della distribuzione dell'*impact factor* delle riviste del settore) per tutte le pubblicazioni, tranne che per l'articolo *Samarakoon et al., Life Sci Alliance. 2025*, la cui rilevanza è giudicata comunque buona (secondo quartile della distribuzione dell'*impact factor* delle riviste del settore). La dott.ssa Serafin appare con un ruolo di assoluta preminenza (*last and corresponding author*) nell'articolo più recente (Veltri et al., *Haematologica* 2025), cosa che la qualifica come responsabile delle proprie ricerche, mentre negli altri appare come autore generico; il giudizio sull'apporto individuale del ricercatore è pertanto ottimo.

Per quanto riguarda la consistenza complessiva della produzione scientifica, sulla base del database *Scopus* risulta che la dott.ssa Serafin è stata co-autrice di 36 articoli scientifici, totalizzando 1110 citazioni (30,8 citazioni per pubblicazione), con un indice di Hirsch pari a 19. Non si ravvisano particolari discontinuità nella produzione scientifica, tranne le annate 2010 e 2012, giustificabili con il fatto di essere poste all'inizio della carriera scientifica della Ricercatrice (iniziata nel 2009). Il giudizio sulla consistenza, intensità e continuità temporale della produzione scientifica è pertanto ottimo.

Nel complesso, il giudizio sull'**attività di ricerca scientifica**, ivi compresa la valutazione sulle pubblicazioni e la produzione scientifica complessiva, **è ottimo**.

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo, ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso evincibili dalla relazione del candidato, la Commissione, all'unanimità, dichiara idonea a ricoprire il posto di professoressa di seconda fascia la candidata:

Serafin Valentina

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:00.

IL PRESIDENTE

Prof. Michelangelo Cordenonsi

I COMPONENTI

Prof.ssa Matilde Yung Follo

Prof.ssa Nicoletta Gagliano (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/11/2025 --- pubblicata sul sito di Ateneo il 17.12.2025)

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta Nicoletta Gagliano Prof.ssa Ordinaria presso l'Università degli Studi di Milano nata a Milano il 11 agosto 1964 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 54/2025 del 17/12/2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,
15 gennaio 2026

prof. Nicoletta Gagliano presso l'Università degli Studi di Milano

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari”. La citata delibera ANAC

ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/11/2025 --- pubblicata sul sito di Ateneo il 17.12.2025)

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Michelangelo Cordenonsi, Prof. Ordinario presso l'Università degli Studi di Padova, nato a Venezia il 10 luglio nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 54/2025 del 17/12/2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,
15 gennaio 2026

prof. Michelangelo Cordenonsi presso l'Università degli Studi di Padova

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari”. La citata delibera ANAC

ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»”.

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - SEDE DI MODENA

**per il Settore Scientifico disciplinare D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA
(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/11/2025 --- pubblicata sul sito di Ateneo il 17.12.2025)**

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta Matilde Yung FOLLO, Prof.ssa Ordinaria presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nata a Seoul (Corea del Sud) il 28/08/1978, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con delibera dipartimentale del 10/11/2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

- X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;
- X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,
15 gennaio 2026

prof.ssa Matilde Yung FOLLO, presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Matilde Yung Follo*

*Firma digitale

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari”. La citata delibera ANAC

ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»”.

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D.
D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-
13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA - DELIBERA DEL 10/11/2025**

IL SOTTOSCRITTO Michelangelo Cordenonsi

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE
DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA SECONDA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI
VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

15 gennaio 2026

DATA

FIRMA

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D.
D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-
13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA - DELIBERA DEL 10/11/2025**

LA SOTTOSCRITTA **NICOLETTA GAGLIANO** COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA SECONDA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

15 gennaio 2026

DATA

FIRMA

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D. D.M. 639/2024 del 02/05/2025 BIOS – 13/A Istologia ed embriologia umana; gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-13 ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DELIBERA DEL 10/11/2025**

LA SOTTOSCRITTA MATILDE YUNG FOLLO

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA SECONDA RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

15 gennaio 2026

Matilde Yung Follo

*Firma Digitale